



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALBA

SEZIONE A1

Si comunica a:

WWW.AVVOCATOINFAMIGLIA.COM

**COMUNE DI CARMAGNOLA
CARMAGNOLA**

**Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **815/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BRUNO ALESSANDRA**

Depositata Sentenza Numero: **61/2021** in data : **25/06/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI CARMAGNOLA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alba 25/06/2021



IL CANCELLIERE
Il Funzionario
Dott.ssa Maria Ferraro

SENT N. 61/21

DEP IL 25-6-21

R G N 815/20

REF N. _____

Caus N. 1716/21

OGGETTO: Opposizione

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALBA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE AVV. ALESSANDRA BRUNO ha
pronunciato la seguente

Sentenza

Nella controversia civile assegnata a decisione all'udienza
del 02/02/2021 promossa da:

, res.te in _____ (CN), via _____ -

in proprio -

RICORRENTE


COMUNE DI CARMAGNOLA - in proprio -

CONVENUTO

Avente per oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione

CONCLUSIONI

Il ricorrente chiede e conclude: "Sospendersi i verbali;
dichiarare la nullità del verbali perché tutti infondati in
fatto ed in diritto, nonché pretestuosi; disporre, qualora
venisse accertato, a seguito degli accertamenti di rito, il




mancato possesso del requisito dell'omologazione, per quanto all'art. 331 comma 4 cpp, voglia con obbligo trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per l'opportuna valutazione di eventuali reati perseguibili d'ufficio, ravvisabili nella stesura dell'atto giudiziario notificato, nonché per quanto a carico del fabbricante nell'aver non rispettato quanto all'art. 45 comma 9 del CdS con eventuale danno patrimoniale ai danni della Pubblica Amministrazione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 12/03/20 il sig. _____ proponeva tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione n. 5232VF/19 emesso in data 31/12/19, n. 6242VF/20 emesso in data 03/01/20 e n. 8431VF emesso in data 13/01/20 dalla Polizia Locale di Carmagnola, per violazione dell'art. 142 commi 7 e 8 C.d.S., poiché in data 31/12/19, 03/01/20 e 13/01/20 il conducente dell'autoveicolo _____

superava di non oltre 10 km/h il limite massimo imposto per il tipo di strada, chiedendo previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato.



All'udienza del 02/02/21 compariva Franco Esposito all'uopo delegato dal ricorrente come da procura che depositava.

Nessuno era presente per la convenuta che sussistendone i presupposti veniva dichiarata contumace.

Franco Esposito chiedeva la conferma del provvedimento di sospensione ed insisteva nell'accoglimento del ricorso per le motivazioni di cui al ricorso.

Il G.d.P. provvedeva in relazione alla richiesta di conferma della sospensione con allegata ordinanza e pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'invocato annullamento merita accoglimento.

Nei verbali impugnati manca infatti la necessaria indicazione della tipologia di postazione fissa o mobile utilizzata per il rilievo dell'infrazione così come richiesto dalla Suprema Corte per la validità dell'accertamento.

Ne consegue che il ricorrente si trova nell'impossibilità di verificare l'adeguatezza della preventiva segnalazione attraverso idonea cartellonistica.

Poiché in caso di specifica contestazione grava sull'ente convenuto l'onere di fornire la prova ritiene questo



Giudicante che siano superflue le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente e che gli altri motivi di ricorso debbano ritenersi assorbiti in quanto sopra esposto.

Le spese stante la materia trattata vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Alba nella persona dell'Avv. Alessandra Bruno definitivamente decidendo

ACCOGLIE


l'opposizione proposta dal ricorrente e per l'effetto

ANNULLA

i verbali di accertamento n. 5232VF/19 emesso in data 31/12/2019, n. 6242VF/20 del 03/01/20 e n. 8431VF del 13/01/2020 tutti emessi dalla Polizia Municipale di Carmagnola.

Compensa le spese.

Così deciso in Alba li 15/4/2021


IL GIUDICE DI PACE
Avv. Alessandra BRUNO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 25-6-21

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Ferrara
